

--- DISCIPLINARE DI GARA---

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE QUINQUENNALE, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA MEDIANTE INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDI E SNACK, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, NELLE SEDI DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI RIETI

CONCESSIONE DI SERVIZI

(Libro IV, Parte II del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023)

CPV: 42933300-8 Distributori automatici di prodotti

Sommario

PREMESSE	4
1. Oggetto, durata e valore della concessione	6
2. Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	8
3. Procedura di affidamento e requisiti di partecipazione	9
4. Comunicazioni e richiesta di chiarimenti	12
5. Certificato di firma elettronica, requisiti informatici per partecipare all'appalto e modalità di identificazione sul sistema telematico	13
6. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	15
7. Requisiti generali e altre cause di esclusione	15
8. Requisiti di partecipazione e mezzi di prova	16
8.1 Requisiti di partecipazione	17
8.2 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie	19
9. Avalimento	20
10. Subappalto e Cessione	20
11. <i>Garanzia provvisoria</i>	20
12. Sopralluogo	22
13. Pagamento contributo a favore dell'ANAC	22
14. Soccorso istruttorio	22
15. Termini di presentazione delle offerte	23
16. Modalità di presentazione della documentazione di gara e delle offerte	24
17. Svolgimento delle operazioni di gara	38
18. Modalità di invio della documentazione attraverso la piattaforma digitale	40
19. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	41
20. Motivi di esclusione	42
21. Avvertenze	44
22. Pagamenti e tracciabilità (art. 3 Legge n. 136/2010)	45
23. Procedure di ricorso	46
24. Trattamento dei dati personali	46
25. Responsabile del procedimento e accesso agli atti	47
26. Codice di comportamento	48
27. Indicazioni generali	48
28. Altre informazioni	48

PREMESSE

Nell'ambito del processo di razionalizzazione delle procedure negoziali, considerata la scadenza del 31.03.2025, della proroga del contratto di concessione del servizio di distribuzione automatica mediante installazione di distributori di bevande calde, fredde e snack, è stata progettata la realizzazione di un'unica gara per l'affidamento di tale servizio per tutti gli uffici del Comune di Rieti e dei seguenti Istituti comprensivi:

- Istituto Comprensivo Statale “Alda Merini”;
- Istituto Comprensivo “Marconi – Sacchetti Sasseti”;
- Istituto comprensivo “G. Pascoli”.

Infatti in data 16/01/2025 il Comune di Rieti, l'Istituto Comprensivo Statale “Alda Merini”, l'Istituto Comprensivo “Marconi – Sacchetti Sasseti”, l'Istituto comprensivo G. Pascoli, hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, un Protocollo d'intesa con la finalità di definire iniziative e modalità operative congiunte, attraverso cui realizzare sinergie in ambiti di interesse comune nel settore non afferente la riscossione nazionale, al fine di incrementare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.

PIATTAFORMA TELEMATICA

La gara viene espletata attraverso la piattaforma telematica per gli acquisti del Comune di Rieti.

Il concorrente non verrà ammesso alla gara nel caso in cui la partecipazione non avvenga tramite la suddetta piattaforma.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 32/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Guide e Manuali per l'utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.comune.rieti.it/> - <https://rieti.albofornitori.net/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile *sempre*.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella Guida e Manuali di funzionamento presenti sul sito, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di

servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate aprendo apposito Ticket presente sulla piattaforma digitale alla voce Supporto; Assistenza.

1. Oggetto, durata e valore della concessione

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione bevande calde e fredde, snack ed altri generi alimentari mediante installazione e gestione di

distributori automatici (manutenzione e rifornimento) da collocare presso i vari edifici comunali e Scuole come indicati nell'allegato A per un periodo di anni cinque. Le sedi indicate potranno subire delle variazioni (in aumento e/o in decremento) a seconda delle esigenze funzionali ed organizzative dell'Ente e degli Istituti Comprensivi scolastici, nei limiti di cui all'art. 189 del D.lgs. 36/2023 (Codice degli appalti). Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato prestazionale a cui si rinvia integralmente. Il Concessionario si impegna ad eseguire le predette prestazioni senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione. Le prestazioni saranno eseguite in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Dopo il primo anno di concessione, il Concessionario potrà proporre all'Amministrazione, ai fini di una migliore efficacia del servizio, la parziale modifica della tipologia di distributore, inizialmente prevista nell'allegato A, con altra tipologia. La proposta, debitamente motivata dall'operatore economico, dovrà essere approvata dall'Amministrazione.

Tipo di appalto: Concessione di servizi, ai sensi del Libro IV, Parte II del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche Codice).

La concessione ha validità di n. 5(cinque) anni, decorrenti dalla data di installazione dei distributori come risultante dall'apposito verbale che verrà redatto. Il servizio in gestione potrà altresì essere prorogato per il tempo strettamente necessario a consentire lo svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo gestore – Concessionario, così come previsto dall'art. 120, comma 10 del Codice, stimato in n. 6 (sei) mesi. In tal caso, il Concessionario è tenuto all'esecuzione della prestazione, oggetto del contratto, agli stessi patti e condizioni giuridiche ed economiche. Ai sensi dell'art. 178, comma 5 del Codice, la durata del contratto non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'art. 192, comma 1 del Codice.

Valore della concessione: ai sensi dell'art. 179 del D. Lgs. n.36/2023, il valore annuale presunto del la concessione è stato stimato in € 82.800,00 corrispondenti ad un valore quinquennale pari a € 414.000,00. Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, il quale assume intera mente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio in parola, risultando determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dallo stesso per la gestione del servizio. Salvo quanto stabilito dell'art. 192 del Codice, eventuali variazioni di

qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del Concessionario in quanto rientranti nella normale alea di tale tipologia di contratto.

Il Concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione un canone minimo annuo, soggetto a rialzo in sede di gara, stimato in € 800,00 (IVA esclusa) per distributore, determinato sulla base di quanto richiesto per procedure di gara analoghe bandite da questa Amministrazione.

Il numero di distributori da installare in partenza, come specificato nell'**Allegato A**, è pari a 45 distributori. Il canone complessivo annuale potrà variare, in base al reale numero di distributori annualmente installati, a seguito di nuove installazioni o al ritiro di distributori automatici che potranno avvenire ai sensi dell'art. 189 del Codice. A tal fine verrà preso a riferimento il canone unitario annuale, così come risultante dall'offerta presentata in sede di gara. Il canone annuo di concessione sarà corrisposto dal Concessionario in due rate semestrali. Si potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento come disciplinato dall'art. 104 del D. Lgs. 36/2023. Tutte le condizioni per l'espletamento del presente affidamento sono contenute nel Bando di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel presente Disciplinare di gara e negli altri atti di gara

1. Disciplina normativa della concessione

I rapporti fra la stazione appaltante Comune di Rieti e l'Impresa aggiudicataria sono regolati da:

- ✓ Condizioni contenute nel Bando, nel presente disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri documenti di gara;
- ✓ Offerta presentata dall'Impresa in sede di gara;
- ✓ D.lgs 36/2023; • L.R. 38/2007;
- ✓ Disciplina contenuta nel Codice Civile

2. Modifica del contratto in fase di esecuzione

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3. Procedura di affidamento e requisiti di partecipazione

La gara di appalto e l'aggiudicazione si terrà con modalità telematica mediante la piattaforma Telematica di Acquisto del Comune di Rieti, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO	PUNTEGGIO MAX
<i>OFFERTA TECNICA</i>	70
<i>OFFERTA ECONOMICA</i>	30
<i>TOTALE</i>	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

I punteggi dell'offerta tecnica e economica sono attribuiti sulla base dei criteri di valutazione elencati nel "Capitolato Speciale di Appalto" al Capo 2 art. 2.

Criteri di valutazione per offerta tecnica (Max **70 punti**):

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIOMASSIMO
<i>T1</i>	<i>Distributori che consentono il pagamento mediante utilizzo di strumenti telematici (carte di debito, credito, prepagate, contacless, ecc.). Verranno attribuiti 1 punto per ogni distributore di tale tipologia offerto</i>	<i>Max. 15</i>
<i>T2</i>	<i>Distributori di recente costruzione verranno attribuiti 1 punto per ogni distributore immatricolato nell'anno 2024,</i>	<i>Max. 20</i>



	<i>0.5 punti immatricolato nell'anno 2023 e 0.25 punti immatricolato nell'anno 2022</i>	
<i>T3</i>	<i>Fornitura di almeno 3 snack biologici per ogni distributore di merendine e snack.</i>	<i>3</i>
<i>T4</i>	<i>Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 (sì/no)</i>	<i>5</i>
<i>T5</i>	<i>Possesso di certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001:2015 (sì/no)</i>	<i>5</i>
<i>T6</i>	<i>Possesso di la certificazione UNI EN ISO 22000:2018 (sì/no)</i>	<i>5</i>
<i>D7</i>	<i>Qualità del servizio organizzativo e del piano operativo di lavoro</i>	<i>17</i>
	<i>TOTALE</i>	<i>70</i>

La relazione relativa al punto D7 “Qualità del servizio organizzativo e del piano operativo del lavoro” dovrà essere redatta con carattere 12 Times New Roman massimo 20 pagine comprese le immagini, ulteriori pagine non verranno tenute in considerazione dalla commissione giudicatrice.

I punteggi dell’offerta tecnica verranno attribuiti da una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **42 punti**.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA



<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>
<i>Non valutabile</i>	<i>0</i>
<i>Insufficiente</i>	<i>1/5</i>
<i>Mediocre</i>	<i>2/5</i>
<i>Sufficiente</i>	<i>3/5</i>
<i>Buono</i>	<i>4/5</i>
<i>Ottimo</i>	<i>5/5</i>

Criteri di valutazione per offerta economica (Max 30 punti). L'offerta economica è da valutarsi sulla base del rialzo sul canone che l'Amministrazione comunale intende percepire. Verrà attribuito, all'offerta economica migliore, il punteggio massimo di 30 punti. Importo a base di gara: stimato in € 800,00, che corrisponde al canone unitario annuale per ciascun distributore, a ristoro forfettario delle utenze sostenute dall'Amministrazione.

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIOMASSIMO
<i>E1</i>	<i>Canone annuale per distributore offerto che non dovrà essere inferiore ad € 800,00 oltre IVA (valore del solo imponibile)</i>	<i>30</i>
	<i>TOTALE</i>	<i>30</i>

Il punteggio attribuibile all'offerta economica sarà calcolato mediante la formula di interpolazione lineare:

$$P_{i1} = P_{max1} * (R_i / R_{max1})$$

Dove: P_{i1} = punteggio attribuito all'Operatore i-esimo per il criterio E1

P_{max1} = punteggio massimo attribuibile per il criterio E1 (40 punti)

R_i = canone annuale per distributore offerto dall'operatore i-esimo (valore del solo imponibile)

R_{max1} = canone annuale per distributore maggiore tra le offerte presentate per il criterio E1 (valore del solo imponibile)

Nel corso dell'esame delle offerte, potranno essere richieste alle imprese ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.

Risulterà aggiudicatario chi avrà ottenuto il punteggio più elevato. A parità di punteggio complessivo l'aggiudicazione sarà fatta a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica.

In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

Si precisa che la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente a suo insindacabile giudizio.

Rimane salva a questa stazione appaltante la verifica del possesso dei requisiti relativamente all'impresa aggiudicataria.

La stazione appaltante si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, di annullare o revocare la presente procedura, dare corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'affidamento, senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.

La stazione appaltante riserva altresì la facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dare luogo alla gara stessa, di rinviare le date fissate, di sospendere o aggiornare le operazioni di gara, senza che i concorrenti possano accampare pretese.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione comunale, presentare la documentazione occorrente alla stipula del contratto. La proposta di aggiudicazione del servizio s'intende vincolante per il soggetto aggiudicatario, mentre lo diventa per il Comune di Rieti in seguito all'emanazione del relativo atto di aggiudicazione.

4. Comunicazioni e richiesta di chiarimenti

Comunicazioni della stazione appaltante.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, comprese le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice e per l'attivazione del soccorso istruttorio, avvengono tramite p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

La Stazione appaltante non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate. I concorrenti sono tenuti a controllare che le comunicazioni inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare “comunicazioni ricevute” tra le voci di menu previste dal sistema.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, G.E.I.E., aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b, c e d del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici.

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione “chiarimenti”, nell'area riservata alla presente gara.

Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte. Si invitano pertanto le ditte a consultare periodicamente tale sito, nelle pagine dedicate alla presente gara. La stazione appaltante garantisce una risposta, ai quesiti e ai chiarimenti presentati entro 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

5. Certificato di firma elettronica, requisiti informatici per partecipare all'appalto e modalità di identificazione sul sistema telematico

Possesso di un certificato qualificato di firma elettronica.

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (U.E.) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà

essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica". L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

Requisiti informatici per partecipare all'appalto.

Per la partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta telematicamente, le ditte selezionate da questa stazione appaltante, devono necessariamente poter operare sulla piattaforma per gli acquisti telematici del Comune di Rieti raggiungibile all'indirizzo internet <https://rieti.albofornitori.net/> dove sono accessibili i documenti di gara previa registrazione ed identificazione, e quindi dovranno essere dotate della necessaria strumentazione. I titolari ed i legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto all'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82 del 7 Marzo 2005 tenuto dal DigitPA. E' necessario un lettore smart card. Per consentire un migliore utilizzo delle funzionalità del sistema telematico si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale, rilasciato dagli organismi preposti. La stazione appaltante non assume responsabilità dell'eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema.

Modalità di identificazione sul sistema telematico

Per poter partecipare all'appalto, le ditte dovranno essere iscritte all'elenco dei fornitori abilitati a partecipare alle gare on-line seguendo la procedura di registrazione online all'indirizzo <https://rieti.albofornitori.net/>

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la user ID e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per partecipare alla presente procedura di appalto. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione.

6. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa al singolo lotto della gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

7. Requisiti generali e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili

di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

8. Requisiti di partecipazione e mezzi di prova

8.1.1 Requisiti di partecipazione I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- a) Insussistenza di cause di esclusione dalla gara previste dagli art. 94, 95, 96 del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per il ramo oggetto della concessione ovvero, se trattasi di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei

rispettivi paesi, così come previsto dall'art. 65 comma 1, del D.Lgs. 36/2023, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice;

c) possesso dei requisiti di idoneità professionale ed economica e finanziaria, ossia: c.1 - che nel corso degli ultimi tre esercizi 2022-2023-2024 abbiano conseguito un fatturato minimo globale complessivo non inferiore a Euro 80.000,00 (Euro ottantamila/00) (IVA esclusa); c.2 - aver eseguito nei 3 anni precedenti (2022-2023-2024) almeno un servizio analogo certificabile con cui sono stati gestiti almeno n.5 distributori automatici per conto di pubbliche amministrazioni e/o imprese private.

d) Ottemperanza rispetto alla normativa sulla sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (requisito da attestarsi mediante utilizzo del modello A.10);

e) Ottemperanza alla normativa in materia di diritto al lavoro delle persone diversamente abili ai sensi della Legge n. 68/1999 ovvero non assoggettamento agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla predetta Legge;

f) Inesistenza di alcun rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altre imprese concorrenti;

g) Applicazione a favore dei propri lavoratori dipendenti delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti di lavoro (CCNL) e dagli accordi locali integrativi degli stessi applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di rispettare dette condizioni per tutta la durata del contratto (requisito da attestarsi mediante utilizzo del modello A.10);

h) Fascicolo Virtuale dell'operatore economico: tutti i soggetti interessati a partecipare alle procedure di gara devono obbligatoriamente registrarsi al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe) presso la Banca Dati Anac (requisito da attestarsi mediante utilizzo del modello A.10);

i) Avere preso visione ed accettare il codice di comportamento del Comune di Rieti;

j) Avere preso integrale e accurata visione del bando, del Capitolato Speciale di Appalto e di tutta la documentazione di gara ed accettare tutte le clausole e prescrizioni ivi contenute. Non è possibile utilizzare l'avvalimento per il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del sud detto D.Lgs. 36/2023.

8.2 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di ordine generale di cui al punto 8.1, lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e j) devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio (anche da costituire) /GEIE, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

Il requisito di cui al punto 8.1, lettera c) (c.1 e c.2) dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dalla capogruppo/mandataria del raggruppamento;

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8.3 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I requisiti di ordine generale di cui al punto 8.1, lettere a), b), d) e), f), g), h), i), j) devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

9. Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 8 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 8 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

10. Subappalto e Cessione

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. L'eventuale affidamento in subappalto è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Alla ditta aggiudicataria è proibito cedere o subappaltare, senza autorizzazione, totalmente o parzialmente il servizio pena la risoluzione immediata del contratto. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

11. Garanzia provvisoria

L'Impresa partecipante deve presentare cauzione provvisoria di almeno € 8.280,00 pari al 2 per cento dell'importo del valore complessivo della concessione e avente validità temporale di almeno centottanta giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta intestata, a pena esclusione, alla stazione appaltante Comune di Rieti. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di fideiussione oppure di cauzione. La fideiussione, costituita in favore della stazione appaltante Comune di Rieti, può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività (documentazione da produrre: relativo atto rilasciato dall'istituto bancario o dalla compagnia di assicurazioni);
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La cauzione dovrà essere costituita in favore della stazione appaltante Comune di Rieti mediante versamento presso Tesoreria Comunale presso Banca Intesa San Paolo, codice IBAN: IT49E0306914601100000046041 (documentazione da produrre: ricevuta di versamento o di bonifico). Ai sensi dell'art. 106, c. 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ai sensi dell'art. 106, c. 7 del Codice, la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia presentata, può essere ridotto nei modi e termini previsti dall'art. 106 c. 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, c. 9 del Codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma.

Ai sensi dell'art. 106, c. 10 del Codice, la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 101 c. 1 lett. a) del Codice, è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria a condizione che il documento abbia data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

12. Sopralluogo

E' possibile effettuare un sopralluogo presso le sedi comunali in cui si dovranno installare i distributori automatici, personalmente ovvero a mezzo di un delegato, previo appuntamento con il Servizio Economato del Comune di Rieti (e-mail: marco.vulpiani@comune.rieti.it o per telefono 0746287203);

E' obbligatorio effettuare il sopralluogo, dello stesso pertanto verrà rilasciato verbale o attestato.

13. Pagamento contributo a favore dell'ANAC

In base alla deliberazione ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 610 del 19/12/2023 (<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>), la presente procedura è soggetta al pagamento del contributo ivi previsto pari ad € 33,00. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

14. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. Termini di presentazione delle offerte

Per partecipare alla gara in oggetto è necessario effettuare l'accesso – previa iscrizione - presso la piattaforma digitale START (Sistemi Telematici di Acquisto del Comune di Rieti) <https://rieti.albofornitori.net/>.

Le offerte, unitamente al resto della documentazione di gara, dovranno essere inserite nel sistema telematico entro la data prevista dal bando pubblicato sulla piattaforma informatica degli acquisti telematici del comune di Rieti all'indirizzo internet <https://rieti.albofornitori.net/> e sul sito del Comune di Rieti <https://comune.rieti.it/>

Non saranno accettate offerte presentate oltre il suddetto termine.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Le date delle sedute pubbliche, compresa la prima, saranno rese pubbliche mediante avviso sul sito internet <https://rieti.albofornitori.net/>

16. Modalità di presentazione della documentazione di gara e delle offerte

I concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione:

- A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti A.1 e seguenti;
- B) L'OFFERTA TECNICA di cui ai successivi punti B.1 e seguenti, firmata digitalmente;
- C) L'OFFERTA ECONOMICA di cui al successivo punto C firmata digitalmente.

A.1) domanda di partecipazione e scheda rilevazione requisiti di ordine generale Domanda di partecipazione recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La suddetta domanda viene generata dal sistema telematico in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei "form on line" e deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante in caso di impresa singola.

In caso di partecipazione in raggruppamento (RTI), GEIE o Consorzio ordinario, di cui all'art. 65 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il sistema genererà una domanda per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, che deve essere firmata digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti; il modello deve essere compilato da parte di ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento ma la presentazione (cioè l'inserimento nel sistema) sarà effettuata unicamente dall'impresa mandataria. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante. In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 5 del presente disciplinare, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line;
- Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione”;
- Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” senza apportare modifiche;
- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente negli appositi spazi previsti.

Nel caso di RTI, GEIE o Consorzio ordinario l’inserimento nel sistema delle domande di partecipazione di ciascun componente deve avvenire a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.2) D.G.U.E. e/o dichiarazioni ai sensi artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023

Gli operatori economici dovranno rendere dichiarazioni relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché le altre dichiarazioni ivi contenute, mediante la compilazione in ogni sua parte del D.G.U.E. (modello A.2.1) disponibile sul sistema, e mediante la compilazione delle dichiarazioni di cui al modello A.2.2.

Pertanto le dichiarazioni ed i modelli da restituire sono i seguenti:

- modello A.2.1: D.G.U.E. firmato digitalmente dal legale rappresentante;
- modello A.2.2: Dichiarazione art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 resa dal legale rappresentante per sé e/o per i soggetti tenuti oppure singolarmente da tutti i soggetti rese dal legale rappresentante per sé e/o per i soggetti tenuti oppure singolarmente da tutti i soggetti;

A.2.1 D.G.U.E.: dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Il D.G.U.E. Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.

Tale documento è generato dal sistema in conformità alle disposizioni del D.lgs. 36/2023 e di AGID e dovrà essere compilato seguendo le indicazioni di cui al Comunicato del MIT prot. n. 0006212 del 20 giugno 2023 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”.

E’ fatto obbligo a ciascun operatore concorrente (e, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento/consorzio/consorziati

esecutori etc.) la compilazione integrale e sottoscrizione del modello previsto dall'art. 91 D.Lgs. 36/2023.

Con il documento di gara unico europeo, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano:

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 36/2023;

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all'articolo 103.

Il documento di gara unico europeo contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66 del D.lgs. 36/2023, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

La completa ed esatta compilazione dello stesso consente al concorrente di assolvere ad ogni dichiarazione prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici in ordine sia alle modalità di partecipazione, che alla sussistenza dei requisiti generali e speciali.

Il modello contiene, altresì, anche le dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti speciali previsti, a pena di non ammissione dagli atti di gara.

La compilazione del modello DGUE deve avvenire in forma elettronica.

Pertanto la presentazione del DGUE dovrà avvenire in formato elettronico; i file prodotti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante, e poi inseriti nell'apposito spazio della piattaforma. Secondo il disposto dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 la dichiarazione mendace, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Il D.G.U.E. dovrà essere allegato nell'apposito spazio presente sulla piattaforma digitale debitamente compilato:

- dal concorrente imprenditore individuale e società di cui all'art. 65, comma 2, lettera a), del Codice;

- dal Consorzio e da ciascuna impresa indicata quale consorziata esecutrice in caso di Consorzio ex art. 65, comma 2, lettere b), c), d) e art. 66 del Codice (la Parte IV Sezioni B, C e D dovranno essere compilate dalle consorziate esclusivamente nel caso in cui queste apportino i requisiti in favore del Consorzio);

- da ciascun membro del raggruppamento in caso di operatore riunito ex artt. 65 e 66 del Codice;
- dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento nella Parte II, Sezioni A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
- dall'impresa cooptata in caso di ricorso alla cooptazione nelle Parti I, II e III.

Il documento dovrà essere firmato dal legale rappresentante/procuratore dell'operatore economico che lo presenta.

A.2.2 Dichiarazione art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 resa dal legale rappresentante per sé e/o per i soggetti tenuti oppure singolarmente da tutti i soggetti.

La dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto con l'indicazione di tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, deve essere effettuata da tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (Soggetto che presenta la domanda di partecipazione, dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;g) del direttore tecnico o del socio unico; h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti. Ne caso di cui il socio sia persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima).

Tale dichiarazione può essere rilasciata, utilizzando il Modello A.2.2 Dichiarazione resa dal legale rappresentante per sé e/o per i soggetti tenuti oppure singolarmente da tutti i soggetti, nei seguenti modi:

- dal legale rappresentante per sé e/o per gli altri soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023; in tal caso la dichiarazione verrà resa da persona munita del potere di rappresentanza in relazione alla propria posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (vedi nota punto precedente). Sarà quindi sufficiente utilizzare un solo Modello A.2.2. firmato digitalmente

dal legale rappresentante ed elencando anche tutti gli altri soggetti per cui viene effettuata la dichiarazione;

- singolarmente da tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023; in tal caso ciascun soggetto dichiarante dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il modello A.2.2. contenente le proprie dichiarazioni;

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E. le dichiarazioni devono essere rese, in una delle due modalità di cui ai punti A.2.1 oppure A.2.2, dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (vedi nota punto precedente) di ciascun membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E.. L'inserimento di tali dichiarazioni avviene a cura dell'operatore economico indicato quale mandatario.

Nel caso di ricorso all'avvalimento le dichiarazioni devono essere rese dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (vedi nota punto precedente) anche dell'impresa "ausiliaria". L'inserimento di tali dichiarazioni avviene a cura dell'operatore economico partecipante alla gara (impresa "ausiliata").

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 tali dichiarazioni devono essere rese dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal/i direttore/i tecnico/i.

Tali dichiarazioni devono inoltre essere rese da tutti i soggetti che ricoprono una delle cariche di cui all'art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (vedi nota punto precedente) di ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. L'inserimento di tali dichiarazioni avviene a cura del consorzio partecipante alla gara.

NOTA BENE. Ogni dichiarazione resa ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere compilata e firmata digitalmente da ciascuna persona fisica dichiarante. Tale dichiarazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico a cura del legale rappresentate o procuratore dell'operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico.

A.3) garanzia – cauzione provvisoria

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% dell'importo del valore complessivo della concessione con le modalità previste dal medesimo articolo.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

L'Impresa partecipante deve presentare cauzione provvisoria di almeno € 1.656,00 pari al 2 per cento dell'importo del valore complessivo della concessione e avente validità temporale di almeno centottanta giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta intestata, a pena esclusione, alla stazione appaltante Comune di Rieti.

La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

La cauzione dovrà essere costituita in favore della stazione appaltante Comune di Rieti mediante versamento presso Tesoreria Comunale presso Banca In tesa San Paolo – codice IBAN: IT49E0306914601100000046041 (documentazione da produrre: ricevuta di versamento o di bonifico).

La fideiussione, costituita in favore della stazione appaltante Comune di Rieti può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività (documentazione da produrre: relativo atto rilasciato dall'istituto bancario o dalla compagnia di assicurazioni);
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio; c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente, essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, con forme alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

In caso di A.T.I. non ancora costituita la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

Si rimanda al successivo punto A.4 "Certificazione sistema di qualità" per la presentazione di tali documenti.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 7 art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

In caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata mediante bonifico bancario, la relativa ricevuta deve essere presentata in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) inserendola sul sistema e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- a) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p), del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005);
- c) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

A.4) certificazione sistema di qualità e altre certificazioni e registrazioni ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 36/2023.

Certificato del Sistema di Qualità

Il Certificato del Sistema di Qualità e/o le altre certificazioni e registrazioni previste dalla normativa vigente – qualora possedute – può essere dichiarato nella “domanda di partecipazione e scheda rilevazione requisiti di ordine generale (A.1)”.

Il possesso del Certificato del Sistema di Qualità deve risultare da apposita dichiarazione nella “domanda di partecipazione e scheda rilevazione requisiti di ordine generale (A.1)” oppure essere presentato, **soltanto se il concorrente intende usufruire della riduzione della garanzia nelle misure previste dal D.Lgs. 36/2023.**

Il Certificato del Sistema di Qualità, laddove allegato, va prodotto in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo), inserito sul sistema e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

N.B.: nel caso di ATI per poter usufruire delle riduzioni previste dalla normativa vigente, il certificato di qualità dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

A.5) IMPEGNO DI UN FIDEJUSSORE - NON DOVUTO.

A.6) AVVALIMENTO

Nel caso di avvalimento:

A.6.1 dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, resa con l'apposito Modello A.6.1 (Scheda avvalimento) che dev'essere compilato nelle parti d'interesse dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria e sottoscritto con firma digitale dello stesso.

A.6.2 contratto di avvalimento: originale in formato elettronico e firmato digitalmente dai legali rappresentanti delle imprese (ausiliaria e/o ausiliata), o, in alternativa, scansione dell'originale cartaceo del CONTRATTO di cui all'art. 104, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

A.7) ASSOCIAZIONI / RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA

A.7.1 ATI/RTI GIÀ FORMALMENTE COSTITUITI

Limitatamente a R.T.I., G.E.I.E. e Consorzi ordinari di concorrenti già formalmente costituiti dev'essere allegato:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

A.7.2 A.T.I./R.T.I. ANCORA DA COSTITUIRE

Limitatamente a R.T.I., G.E.I.E. e Consorzi ordinari di concorrenti ancora da costituire, i requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite sono quelli previsti dall'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023. L'offerta economica di cui al punto B.1) dovrà contenere l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

A.8) contributo di gara

In base alla deliberazione ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 610 del 19/12/2023 (<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>), la presente procedura è soggetta al pagamento del contributo ivi previsto pari ad € 33,00. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

A.9) scheda “consorziate per le quali il consorzio concorre”

Il cui modello è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale, dovrà essere prodotta, in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lettere b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023, da ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio concorre. Tale modello deve essere compilato dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa consorziata e sottoscritto con firma digitale dello stesso. Tale DICHIARAZIONE dovrà essere

inserita a sistema dal consorzio. Qualora il consorzio partecipa alla procedura di gara come membro di un RTI o di consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE, tale dichiarazione dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.10) dichiarazione requisiti di partecipazione, di idoneità professionale ed economico-finanziaria, subappalto, rispetto normativa sicurezza sul lavoro e altre dichiarazioni

Gli operatori economici dovranno rendere dichiarazioni relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione, subappalto e requisiti per il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Per rendere tali dichiarazioni dovrà essere utilizzato il modello “**A.10 - Dichiarazioni requisiti di partecipazione, subappalto, rispetto normativa sicurezza sul lavoro e altre dichiarazioni**”, reperibile sul sistema nella documentazione di gara. Tale scheda A.10 dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il modello “A.10 - Dichiarazioni requisiti di partecipazione, subappalto, rispetto normativa sicurezza sul lavoro e altre dichiarazioni” dovrà essere compilato e firmato digitalmente da ciascun soggetto facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale scheda nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.11) comprova imposta di bollo

La domanda di partecipazione è soggetta all'importo di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del **modello F24 con codice tributo 1552**.

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo dovuta è dovuto solo in riferimento alla domanda della mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio copia informatica dell'F24.

In alternativa potrà essere utilizzata una marca da bollo, la quale dovrà essere debitamente annullata da apporre su un foglio con indicato l'oggetto dell'appalto.

B) OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica (**punteggio massimo 70 punti**) è data dalla somma dei seguenti elementi (vedi Capo 2 -art. 2 del Capitolato speciale di appalto):

CRITERIO	DESCRIZIONE	PUNTEGGIOMASSIMO
T1	Distributori che consentono il pagamento mediante utilizzo di strumenti telematici (carte di debito, credito, prepagate, contacless, ecc.). Verranno attribuiti 1 punto per ogni distributore di tale tipologia offerto	Max. 15
T2	Distributori di recente costruzione verranno attribuiti 1 punto per ogni distributore immatricolato nell'anno 2024, 0.5 punti immatricolato nell'anno 2023 e 0.25 punti immatricolato nell'anno 2022	Max. 20
T3	Fornitura di almeno 3 snack biologici per ogni distributore di merendine e snack.	3
T4	Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 (sì/no)	5
T5	Possesso di certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001:2015 (sì/no)	5
T6	Possesso di la certificazione UNI EN ISO 22000:2018 (sì/no)	5
T7	Qualità del servizio	17

	organizzativo e del piano operativo di lavoro	
	TOTALE	70

B.1 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA - Massimo 70 punti.

La presentazione dell’offerta tecnica si effettua mediante la compilazione del modello B.1 – “Offerta Tecnica” presente sulla piattaforma telematica nell’apposito spazio.

La mancata indicazione/compilazione di alcuni degli elementi presenti in tale modello comporterà l’attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) negli elementi non indicati.

L’offerta tecnica dovrà essere **firmata digitalmente** dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente – **pena esclusione** - ed inserita a sistema nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione sulla piattaforma telematica.

Si precisa inoltre che in nessun documento relativo all’offerta tecnica dovranno essere riportate indicazioni inerenti il prezzo offerto, pena l’esclusione dalla gara.

§§§§§§§§§§*****§§§§§§§§§§

Nel caso di partecipazione di un R.T.I., G.E.I.E. o consorzio ordinario **non ancora costituito**, l’offerta tecnica qualitativa dev’essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il R.T.I., G.E.I.E. o consorzio.

Nel caso di R.T.I., G.E.I.E. o consorzio ordinario già costituito, l’offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Nessun elemento riconducibile all’offerta economica presentata dovrà essere contenuto nell’offerta tecnica.

I punteggi dell’offerta tecnica verranno attribuiti da una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42 punti.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

Giudizio	Coefficiente
Non valutabile	0
Insufficiente	1/5
Mediocre	2/5
Sufficiente	3/5
Buono	4/5
Ottimo	5/5

§§§§§§§§§§*****§§§§§§§§§§

C) OFFERTA ECONOMICA (punteggio massimo **30 punti**)

L'offerta economica è composta da:

C.1) Dettaglio Offerta Economica.

Per presentare il modello OFFERTA ECONOMICA il concorrente dovrà:

- accedere nello spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il modulo che la stazione appaltante ha predisposto per l'attribuzione effettiva del punteggio all'offerta economica;
- scaricare sul proprio p.c. il documento “Offerta Economica” ;
- firmare digitalmente il documento “Offerta Economica”;
- inserire nel sistema il documento “Offerta Economica” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

C.1 - Dettaglio Offerta Economica: E' il modulo che la stazione appaltante ha predisposto per l'attribuzione effettiva del punteggio all'offerta economica.

Nello spazio indicato nel Modulo C.1– Dettaglio Offerta Economica, l'operatore economico deve riportare la propria offerta sul canone annuale, che deve essere in rialzo rispetto a ad € 800,00 posto a base di gara.

Verrà attribuito il punteggio massimo all'offerta economica migliore (30 punti).

Alle restanti offerte verranno attribuiti i rispettivi punteggi rispetto all'offerta migliore, secondo la seguente formula:

$$P_{i1} = P_{max1} * (R_i / R_{max1})$$

Dove:

P_{i1} = punteggio attribuito all'Operatore i-esimo per il criterio E1

P_{max1} = punteggio massimo attribuibile per il criterio E1 (30 punti)

R_i = canone annuale per distributore offerto dall'operatore i-esimo (valore del solo imponibile)

R_{max1} = canone annuale per distributore maggiore tra le offerte presentate per il criterio E1 (valore del solo imponibile).

*** ** ***

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario, GEIE. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario, GEIE già costituiti, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale man datario: in tal caso deve essere prodotto quanto richiesto al precedente punto A.7).

Nell'offerta economica debbono essere specificate le parti della prestazione con le relative quote percentuali, rispetto all'importo complessivo offerto, che saranno eseguite dalle singole imprese **raggruppate o consorziate o facenti parte del G.E.I.E, con riferimento alle prestazioni oggetto dell'appalto.**

In ogni caso l'atto costitutivo e il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, e risultare da atto pubblico.

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario o G.E.I.E. di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di raggruppamento, consorzio ordinario o G.E.I.E. di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. Oneri per la sicurezza afferenti l'impresa e costi della manodopera.

La Stazione Appaltante ha la facoltà, nel corso dell'esame della documentazione e/o delle offerte, di richiedere alle imprese ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.

L'offerta sarà immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre sarà tale per la stazione appaltante solo dopo l'adozione del relativo provvedimento di aggiudicazione e dopo che sia stato accertato il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica previsti dal Bando di gara e dal presente Disciplinare di gara, nonché l'assenza delle cause di esclusione e d'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, così come stabilite dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare di gara.

La Commissione di gara ha la facoltà, nel corso dell'esame della documentazione e/o delle offerte, di richiedere alle imprese ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati. L'offerta sarà immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre sarà tale per la stazione appaltante solo dopo l'adozione del relativo provvedimento di aggiudicazione e dopo che sia stato accertato il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica previsti dal Bando di gara e dal presente Disciplinare di gara, nonché l'assenza delle cause di esclusione e d'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, così come stabilite dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare di gara. Il bando non vincola la stazione appaltante la quale si riserva a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare il bando medesimo, dare corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti. La Commissione di gara si riserva altresì la facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dare luogo alla gara stessa, di rinviare le date fissate, di sospendere o aggiornare le operazioni di gara, senza che i concorrenti possano far valere pretese.

17. Svolgimento delle operazioni di gara

Le date delle sedute pubbliche saranno pubblicate sulla piattaforma telematica e sarà data comunicazione ai partecipanti.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La gara si svolge secondo la seguente procedura.

1. La stazione appaltante (R.U.P. e/o responsabile procedura di gara) in seduta pubblica verifica le condizioni di partecipazione, controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata e ne verifica la conformità a quanto richiesto dagli atti di gara e, eventualmente, attiva il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice;
2. La stazione appaltante (R.U.P. e/o responsabile procedura di gara) in seduta pubblica comunica l'esito dell'eventuale attivazione del soccorso istruttorio e procede all'abilitazione alla gara dei concorrenti;
3. La Stazione appaltante in seduta pubblica procede alla verifica formale delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte tecniche degli operatori economici ammessi;
4. La Commissione di gara, in una o più sedute riservate, effettua la valutazione delle offerte tecniche dei soggetti abilitati, sulla base dei criteri stabiliti;
5. La Commissione di gara, in seduta pubblica, procede:
 - a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte e a inserire suddetto punteggio sulla piattaforma;
 - all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche;
 - a effettuare – automaticamente tramite il sistema la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio;
 - alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria;
 - a indicare i concorrenti che hanno formulato offerta anomala. Nel caso in cui ricorrano i presupposti dell'offerta anomala, il R.U.P. effettua la relativa verifica, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della Commissione giudicatrice. È facoltà procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.
6. La Commissione giudicatrice ha la facoltà, nel corso dell'esame della documentazione e/o delle offerte, di richiedere alle imprese ulteriori chiarimenti e delucidazioni sulle stesse, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati;

7. Si individuano la piattaforma S.T.A.R.T. e la posta elettronica quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni;
8. L'aggiudicazione verrà effettuata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto; 9. La Commissione formula la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice e la stazione appaltante predispone la proposta di aggiudicazione.

18. Modalità di invio della documentazione attraverso la piattaforma digitale.

Entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma digitale tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto "invia offerta". Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario con fermare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "ok". Si visualizza un messaggio di conferma dell'invio contenente la data e l'ora di sottomissione dell'offerta.

È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto "annulla invio offerta" in fondo al riepilogo.

Tutta la documentazione di gara e l'offerta economica dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema di appalti telematici del Comune di Rieti. accessibile all'indirizzo internet <https://rieti.albofornitori.net/>

Non saranno accettate offerte e documentazioni presentate con modalità difformi da quelle previste nel presente disciplinare.

19. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la

stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse.

20. Motivi di esclusione

La Stazione appaltante esclude i concorrenti ai sensi dell'art. 101, comma 2), del D.Lgs. 36/2023.

Non è abilitato alla partecipazione alla presente procedura il concorrente che:

- non abbia inviato, attraverso l'apposita funzione di S.T.A.R.T. “invio della busta”, e confermato lo stesso con il tasto “OK” la documentazione richiesta dal presente disciplinare, di cui ai punti A), B) e C) entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, anche se sostitutivi di offerta precedente;
- abbia inserito la documentazione economica di cui al punto C), all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”. Abbia inserito la documentazione tecnica di cui al punto B), all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa o all'interno della “Documentazione amministrativa aggiuntiva”.
- non sia in possesso alla data di scadenza del bando, delle condizioni e requisiti di partecipazione previsti dai documenti di gara;
- in caso di inutile decorso del termine assegnato di integrazione documentale;
- nel caso in cui la documentazione richiesta sia prodotta in modo parziale o difforme da quanto previsto nella stessa richiesta indirizzata al fornitore;
- presenti una garanzia provvisoria di cui al punto A.3 sottoscritta da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- nel caso in cui il concorrente non dimostri che, a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, i seguenti documenti presentati in risposta non fossero stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta: la garanzia provvisoria di cui al punto A.3) e/o il contratto di avvalimento. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
- non abbia provveduto al pagamento del contributo A.N.A.C. entro i termini di scadenza della gara.

Determina l'esclusione del concorrente dalla gara il fatto che la DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui al punto B) in riferimento a ciascun documento che la compone:

- contenga elementi di costo riconducibili all'offerta economica presentata;
- la Commissione giudichi la documentazione presentata in contrasto con le disposizioni contenute nei documenti posti a base di gara.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'OFFERTA ECONOMICA:

- manchi;
- non contenga l'indicazione dell'importo offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- non sia firmata digitalmente dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti;
- non sia firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto indicato quale mandatario nell'atto costitutivo di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che, in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, G.E.I.E. non ancora costituiti, l'offerta economica di cui al punto C):

- non contenga l'impegno che nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

In applicazione dell'art. 110 del Codice, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

21. Avvertenze

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente disciplinare, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente a suo insindacabile giudizio.
- La stazione appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Dopo l'approvazione dell'aggiudicazione l'impresa sarà invitata a costituire la cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023 nelle modalità e forme previste.

Sarà invece direttamente cura della stazione appaltante richiedere la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alle Leggi n. 646/1982, n. 726/1982 e n. 936/1982 (disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa).

22. Pagamenti e tracciabilità (art. 3 Legge n. 136/2010)

I pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, indicati ed appositamente aperti dall'appaltatore ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Gli estremi di tali conti correnti

dedicati alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati alla stazione appaltante.

L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata Legge 136/2010; in caso di violazione ai suddetti obblighi, anche con riguardo ai rapporti con eventuali subappaltatori, il contratto si intenderà risolto. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rieti della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

23. Procedure di ricorso

Avverso la presente procedura di Gara è ammesso il ricorso al T.A.R. Lazio entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010.

24. Trattamento dei dati personali

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE 2016/679. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla stazione appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

1. Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella dichiarazione a corredo dell'offerta A.1 vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

2 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

3 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

La stazione appaltante, nella gestione di questi dati, si avvale della struttura e del personale degli uffici del Comune di Calenzano, in particolare dell'Area Affari Generali e Istituzionali. I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni alla stazione appaltante, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90.

4. Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

5. Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rieti in qualità di stazione appaltante. Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di appalti telematici. Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del gestore del sistema e i dipendenti dei Comuni di Calenzano assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

25. Responsabile del procedimento e accesso agli atti

Ai fini della presente gara ed ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/23, il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Marco Vulpiani Economo del Comune di Rieti.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

26. Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della stazione appaltante adottato

con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 7 del 31/01/2023, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 15/03/2022, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del P.I.A.O. adottato con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Rieti. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della stazione appaltante Comune di Rieti.

27. Indicazioni generali

- Imprese comunitarie: sono ammesse le imprese aventi sede in uno Stato della UE.
- Facoltà : entro 180 giorni decorrenti dalla data di esperimento della gara, gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dall'offerta, ove non siano convocati per il perfezionamento del contratto ai sensi dell'art. 17 co. 4 del D.Lgs. 36/2023.
- Liquidazione giudiziale : l'amministrazione si avvarrà di quanto disposto dall'art.124 del D.Lgs. 36/2023 che prevede l'interpello dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla graduatoria.
- Tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e D.Lgs. 101/2018) : i dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall'ente appaltante conformemente alle disposizioni del Regolamento UE 2016/79, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto stesso.
- Foro competente: ogni controversia verrà deferita unicamente al Foro di Rieti;
- Lingua : Le offerte dovranno essere presentate, a pena di esclusione, in lingua italiana.

28. Altre informazioni

Per eventuali informazioni:

- di carattere tecnico: Dott. Marco Vulpiani – RUP (tel. 0746/287203, e-mail: marco.vulpiani@comune.rieti.it);



CITTÀ DI RIETI
— CENTRO D'ITALIA —
Ufficio Economato